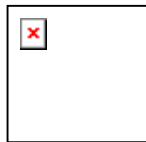


LEGGE 16 dicembre 2004 n.172



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO PLURIENNALE 2005/2007**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio
Grande e Generale nella seduta del 16 dicembre 2004.*

Art. 1

(Bilancio di previsione dello Stato)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini
di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2005
(Allegato "A"): Stato previsionale dell'Entrata

beni patrimoniali	€ 470.919.200,00	Titolo 1-Entrate tributarie
	€ 65.266.604,00	Titolo 2-Entrate extratributarie
		Titolo 3-Alienazione, ammortamento di

e rimborsi di crediti

€
4.156.000,00

Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 0,00
---	--------

Titolo 5-Partite di giro	€ 25.612.000,00
--------------------------	-----------------

Totale Generale Entrate	€ 565.953.804,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 513.931.153,00
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 20.904.800,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 5.505.851,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 25.612.000,00
Totale Generale Uscite	€ 565.953.804,00

Art. 2

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 7.647.500,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 500,00
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ //
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 22.115.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 543.900,00
Totale Generale Entrate	€ 30.306.900,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 4.347.300,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 130.000,00
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 3.170.700,00
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 22.115.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 543.900,00
Totale Generale Uscite	€ 30.306.900,00

Art. 3

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.P.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 19.475.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.545.700,00
Totale Generale Entrate	€ 33.025.700,00

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Spese correnti	€ 13.200.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 6.100.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 180.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 1.000.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.545.700,00
Totale Generale Uscite	€ 33.025.700,00

Art. 4

(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 51.947.140,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 6.301.000,00

Titolo 3-Contabilità speciali
€ 556.150,00

Titolo 4-Partite di giro
€ 944.293,00

Totale Generale Entrate
€ 59.748.583,00

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Uscite correnti € 39.926.050,00

Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale € 10.438.715,00

Titolo 3-Contabilità speciali € 3.659.350,00

Titolo 4-Partite di giro € 944.293,00

Totale Generale Uscite € 54.968.408,00

Art. 5

(Bilancio di previsione C.O.N.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate ordinarie € 4.225.000,00

Titolo 2-Entrate straordinarie € 340.000,00

Titolo 3-Entrate diverse € 236.000,00

Titolo 4-Partite di giro
€ 124.000,00

Totale Generale Entrate
€ 4.925.000,00

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Spese correnti € 4.495.000,00

Titolo 2-Spese straordinarie € 270.000,00

Titolo 3-Oneri non ripartibili
€ 10.000,00

Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 26.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ 0,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 124.000,00
Totale Generale Uscite	€ 4.925.000,00

Art. 6

(Bilancio di previsione I.S.S.)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrate correnti	€ 201.166.600,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€ 1.000,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 11.742.000,00
Totale Generale Entrate	€ 212.909.600,00

Stato previsionale dell'Uscita

Titolo 1-Uscite correnti	€ 205.183.200,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 2.680.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 11.742.000,00
Totale Generale Uscite	€ 219.605.200,00

Art. 7

(Bilancio di previsione Università degli Studi)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata

Titolo 1-Entrata ordinaria	€ 2.000.000,00
----------------------------	----------------

Titolo 2-Entrata straordinaria	€ 838.700,00
Titolo 3-Entrata in conto capitale	€ 1.894.400,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 300.000,00
Totale Generale Entrate	€ 5.033.100,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.183.600,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 549.500,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 300.000,00
Totale Generale Uscite	€ 5.033.100,00

Art. 8

(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "H"):

Totale Costi	€
2.606.910,00	
Totale Ricavi	€
2.636.387,00	
Utile di esercizio previsto	€ 29.477,00

Art. 9

(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile)

A norma dell'articolo 10 della Legge 16 gennaio 2001 n. 9, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile per l'esercizio finanziario 2005 (Allegato "I")

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 - Entrate Ordinarie	€. 100.000,00
Titolo 2 - Entrate Straordinarie	€. //
Titolo 3 - Entrate Diverse	€. 68.000,00

Titolo 4 - Partite di Giro	€. //
Totale Generale Entrate	€ 168.000,00
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 112.500,00
Titolo 2- Oneri non ripartibili	€ 500,00
Titolo 3- Spese in Conto Capitale	€ 55.000,00
Titolo 4 - Partite di Giro	€. //
Totale Generale Uscite	€ 168.000,00

Art. 10

(Bilanci pluriennali)

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2005/2007

1. Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "L");
2. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "M");
3. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione (Allegato "N");
4. Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "O");
5. Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "P")
6. Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "Q");
7. Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "R");
8. Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile (Allegato "S").

Art. 11

(Impegno, liquidazione e pagamento delle spese)

Sono autorizzati l'impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese in corrispondenza di ciascun capitolo di uscita del Bilancio di previsione dello Stato.

Le spese pluriennali non continuative o ricorrenti, fatto salvo il limite annuale degli stanziamenti, possono essere autorizzate anche sugli esercizi futuri a norma degli articoli 10 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da allegato "T".

Art. 12

(Accertamento, riscossione e versamento delle entrate)

Sono autorizzati - con possibilità di adeguarne il gettito - l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella Tesoreria dello Stato delle imposte, tasse, proventi, contributi ed ogni altra entrata di spettanza dello Stato.

Art. 13

(Ripartizione fondi di riserva)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà di ripartire, con propria deliberazione, nei pertinenti capitoli e fra i fondi medesimi gli stanziamenti di cui ai capitoli 1-3-2470 "Fondo di riserva per spese impreviste", 1-3-2480 "Fondo di riserva spese obbligatorie" e 1-3-2490 "Fondo di intervento" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art. 14

(Variazione Partite di Giro)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad apportare, con proprie deliberazioni, le necessarie variazioni ai capitoli di spesa in Partite di Giro, in stretta correlazione con gli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi degli accertamenti stessi.

Art. 15

(Programmi lavori A.A.S.P.)

E' di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire i lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere pubbliche cui deve provvedere - direttamente o indirettamente - l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione.

Il Congresso di Stato, inoltre, dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui al cap.1-4-2590.

Il Congresso di Stato è autorizzato ad adeguare, in corso di esercizio, l'entità dei trasferimenti all'A.A.S.P., in ragione del trasferimento del Settore Fognature dell'A.A.S.P. in capo all'A.A.S.S., con formalizzazione in sede di assestamento di bilancio.

Art. 16

(Trasferimenti all'A.A.S.F.N.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il

programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2005, il relativo costo preventivato, nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2005 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Art. 17

(Trasferimenti al C.O.N.S.)

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo annuo di euro 4.225.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Art. 18

(Convenzionamenti agevolati per l'Agricoltura)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2005, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 1.550.000,00 con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 19

(Convenzionamenti agevolati per le imprese)

In applicazione della Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e con i nuovi criteri di accesso di cui al successivo articolo 60, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2005, con gli Istituti di Credito disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 con imputazione degli interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sul capitolo 2-5-7220.

Art. 20

(Convenzionamenti agevolati per gli studenti)

Il Congresso di Stato, ai sensi della Legge 21 gennaio 2004 n. 5, e del Decreto 20 settembre 2004 n. 116, è autorizzato a convenzionarsi, per il 2005, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione di prestiti sulla fiducia fino a concorrenza dell'importo complessivo di €155.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul cap. 1-10-5130.

Art. 21

(Convenzionamenti agevolati per l'Edilizia Sovvenzionata)

Il Congresso di Stato è autorizzato, ai sensi della Legge 15 Dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni, a convenzionarsi, per il 2005, con gli Istituti di Credito disponibili ai fini dell'erogazione dei finanziamenti previsti dalla citata Legge fino a concorrenza dell'importo massimo di € 18.000.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputarsi sui capp. 2-7-7450 e 2-7-7452.

Art. 22

(Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche)

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2005, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui all'art.154 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 250.000,00 con la corresponsione di un contributo in conto interessi a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, da imputare sul cap. 2-7-7465.

Art. 23

(Ripartizione fondi di spesa)

Il Congresso di Stato è autorizzato a procedere, a fine esercizio e su motivata proposta dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, alla ripartizione dei fondi fra i capitoli 1-1-1470 "Fondo Autonomo per la Reggenza", 1-1-1480 "Fondo Autonomo per il Consiglio Grande e Generale" e 2-1-6100 "Fondo Autonomo della Reggenza e del Consiglio Grande e Generale destinato all'acquisto di beni patrimoniali".

Art. 24

(Contributi ai Gruppi Consiliari)

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 20 maggio 1985 n.59, modificata con Legge 29 gennaio 1987 n.14, per l'esercizio finanziario 2005 il contributo da erogare ai Gruppi Consiliari, comprensivo dell'indennità di sede, ai sensi della Legge 28/07/1989 n.80 è stabilito in € 1.694.665,00 con imputazione sui capitoli 1-1-1450 e 1-1-1460.

Art. 25

(Ripartizione dei fondi destinati alle Giunte di Castello)

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-1-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-1-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Art. 26

(Destinazione di risorse alle Giunte di Castello)

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 460.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

Art. 27

(Trasferimenti all'I.S.S.)

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma della Legge 20/12/2002 n. 112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2005, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria, da imputare sul cap.1-9-4590, nella misura di € 49.500.000,00, nonché un fondo per il servizio socio-sanitario, da imputare sul cap.1-9-4610, nella misura di € 9.000.000,00.

Art. 28

(Recupero forfetario quote pensioni a carico dell'I.S.S.)

Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 23 marzo 1927 n.3 di cui al Cap. 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo rilevato sul Cap. 1-3-2670 del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario precedente.

Art. 29

(Interventi sanitari straordinari)

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2005 vengono imputati sul Cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

Art. 30

(Ripartizione capitolo 1-3-2650)

Al Congresso di Stato è attribuita la facoltà, con propria deliberazione, di ripartire fra i capitoli pertinenti lo stanziamento di cui al Cap.1-3-2650 "Oneri retributivi e per le ristrutturazioni ed i miglioramenti economici al personale dipendente ed ai pensionati dello Stato" e di impegnare negli esercizi successivi, previa loro destinazione, le disponibilità non utilizzate.

Art. 31

(A.A.S.S. - utilizzo di riserve)

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata per il 2005 ad utilizzare proprie riserve fino ad € 6.300.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste spese di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

Art. 32

(Accensione di mutui)

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e con la Cassa di Risparmio, quale banca capofila del finanziamento in pool, i necessari contratti di mutuo conseguenti ai finanziamenti ottenuti per la costruzione del Multieventi Sport Domus pari a € 12.911.422,48 e per l'acquisizione del Beneficio Babboni e la ristrutturazione del Palazzo dei Congressi pari a complessivi € 8.717.812,00.

Art. 33

(Riduzione dell'Imposta Generale sui Redditi)

L'aliquota proporzionale dell'imposta generale sui redditi, di cui al primo comma dell'articolo 12 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni, è fissata nella misura del 19%, con decorrenza sul periodo d'imposta 2005. Con separati provvedimenti normativi, tale aliquota potrà trovare successiva e graduale riduzione fino alla misura del 15% contestualmente al raggiungimento degli obbiettivi legati all'ampliamento della base imponibile.

I benefici fiscali accordati anteriormente alla data del 1° gennaio 2005 continueranno ad essere parametrati sulla previgente aliquota.

E' abrogato il Decreto 26 ottobre 2004 n.145.

Art. 34

(Rendite catastali e provvedimenti sul patrimonio)

Con apposito decreto reggenziale sarà determinato l'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili di proprietà dello Stato ai fini patrimoniali, stante la rilevanza ai soli fini fiscali dei criteri contenuti negli articoli 53 della legge 20 dicembre 2002 n. 112 e 81 della legge 18 dicembre 2003 n. 165.

Art. 35

(Imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, il primo comma dell'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 nel testo sostituito con Decreto 1 dicembre 2003 n.157 è modificato ed integrato come segue:

"n) Euro 200,00 per le cause avanti al Giudice Conciliatore, con valore superiore ad Euro 5.000,00"

L'imposta giudiziale di cui alla lettera "n" è dovuta anche sulle cause pendenti al 1° gennaio 2005. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotulazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento la causa non può essere posta in decisione.

L'imposta non è dovuta per le cause trattenute per la decisione definitiva al 1° gennaio 2005.

Art. 36

(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)

A decorrere dal 1° gennaio 2005, il primo comma dell' articolo 8 della Legge 25 luglio 2003 n.99 nel testo sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1° dicembre 2003 n.157 è modificato come segue:

"In materia di società tutte le imposte di bollo e di registro dovute per i provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria o per quelli depositati dalla parte, limitatamente alle istanze o agli atti che non diano luogo all'applicazione dell'imposta fissa superiore a 50,00 euro, ad imposta proporzionale o progressiva, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime, Euro 500,00;
- b) per le altre società di capitali Euro 330,00;
- c) per le fondazioni Euro 250,00;
- d) per le società di persone e le giuridiche di ogni specie Euro 150,00."

Art. 37

(Tassa di Licenza)

E' dato mandato al Congresso di Stato di provvedere, entro il 31 gennaio 2005, ad aggiornare le tabelle previste dal Decreto 21 dicembre 1998 n.128.

Art. 38

(Tassa di annotazione sui contratti di mandato fiduciario)

I contratti di mandato fiduciario annotati, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono soggetti ad un'imposta fissa di Euro 100,00, da versarsi entro il bimestre successivo a quello della loro sottoscrizione, e ad un'imposta annuale di euro 50,00 per ogni anno solare successivo a quello della sottoscrizione, da versarsi anticipatamente entro il mese di febbraio di ogni anno.

L'imposta annuale è dovuta se il contratto è, al 31 gennaio di ogni anno solare, ancora in vigore.

I contratti di mandato fiduciario sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2005 ed ancora in vigore sono soggetti all'imposta fissa di Euro 100,00 cadauno da versarsi entro il 30 giugno 2005 con esclusione dei mandati rinunciati o revocati entro tale data; l'imposta annuale di € 50,00 di cui al primo comma è dovuta a decorrere dagli anni successivi al 2005.

L'autoliquidazione dell'imposta è effettuata dal soggetto fiduciario, con facoltà di rivalsa nei confronti del fiduciante, all'Ufficio Registro e Ipoteche.

Art. 39

(Sostituzione articolo 39 della

[Legge 13 ottobre 1984 n.91](#))

L'articolo 39 della Legge

[13 ottobre 1984 n.91](#), e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

"Art. 39

(Ritenute alla Fonte)

[1] I soggetti che svolgono l'attività di cui agli articoli 19 e 20, le imprese agricole, lo Stato, gli enti pubblici e privati, i quali corrispondono compensi per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 18 debbono operare, all'atto della corresponsione dei compensi medesimi, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta di acconto è proporzionata al reddito annuo presumibile in relazione alle aliquote in vigore e tenuto conto delle detrazioni di cui all'articolo 9, che debbono essere dichiarate dal dipendente sotto la propria responsabilità. La ritenuta di conguaglio deve essere riscossa fino al mese di febbraio del periodo di imposta successivo anche sulla base di quanto previsto al primo comma, punto 2) dell'articolo 29, qualora il lavoratore dipendente si avvalga della facoltà riconosciutagli nel comma medesimo.

[2] La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 8 della

[Legge 20 dicembre 1984 n.117](#) è operata nella misura del 2,5%.

[3] I soggetti di cui al primo comma devono operare sulle somme comunque corrisposte a titolo di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente una ritenuta d'imposta pari a quella disciplinata nell'articolo 8.

[4] Lo Stato, l'Istituto per la Sicurezza Sociale e gli Enti Sammarinesi che erogano i redditi da pensione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 effettuano la ritenuta dell'imposta con le aliquote previste dall'articolo 8 bis. La ritenuta è proporzionata alla detrazione d'imposta di cui al primo capoverso dell'articolo 9, che il contribuente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ed a quella di cui al comma 8 del predetto articolo.

[5] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi in denaro o natura e comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo o assimilate, a soggetti residenti all'estero debbono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 15%. Tale ritenuta, se i percipienti sono persone fisiche residenti all'estero, è operata anche sulle indennità per la cessazione dei rapporti diversi da quelli di lavoro dipendente previste dalla lettera b) dell'articolo 7.

[6] I soggetti di cui al primo comma che corrispondono compensi, comunque denominati, per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 6%, da calcolarsi sull'ammontare dei compensi quando i percipienti risiedono all'estero.

[7] Le ritenute di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono essere operate anche quando i compensi o le indennità sono corrisposti dallo Stato, da altri Enti Pubblici o Aziende Autonome.

[8] Sui redditi previsti dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 7 è operata una ritenuta d'imposta nella misura del 12%.

[9] Fatto salvo quanto previsto al comma seguente, tutti i soggetti obbligati alla compilazione annuale del bilancio d'esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, che corrispondono interessi passivi deducibili e/o proventi equivalenti a percipienti diversi dalle banche e dalle società finanziarie di cui alla Legge 25 febbraio 1986 n.24 successive modifiche e integrazioni, devono operare una ritenuta, a titolo d'imposta e con obbligo di rivalsa, del 13% sugli interessi e proventi medesimi. La ritenuta alla fonte è applicata nella misura del 10% se tali interessi e proventi sono inerenti a prestiti obbligazionari e titoli similari, di diritto sammarinese, a condizione che la loro durata sia pari o superiore a 36 mesi e che il rimborso non abbia luogo prima di tale scadenza.

[10] Sugli interessi passivi e/o proventi equivalenti corrisposti dalle banche di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21 successive modifiche e integrazioni, è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, dell'11%. Sugli interessi passivi ed altri proventi corrisposti a fronte di operazioni "pronti contro termine" su titoli e valori di qualsiasi specie e natura è applicata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 5%. Sugli interessi passivi ed altri proventi derivanti da certificati di deposito è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 5% se tali certificati hanno una durata inferiore a 18 mesi o del 4% se hanno una durata pari o superiore a 18 mesi. Sugli interessi passivi ed altri proventi inerenti a prestiti obbligazionari emessi dalle banche di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21 o dalle società finanziarie di cui alla Legge 25 febbraio 1986 n.24 è operata una ritenuta, con obbligo di rivalsa, del 4%. Le ritenute di cui al presente comma non si applicano se il percipiente è una banca. La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi corrisposti dalle banche o dalle società finanziarie può essere variata con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato.

[11] Sugli interessi, premi ed altri frutti a fronte di titoli obbligazionari esteri - di qualunque natura, tipo e durata - e di ogni altro titolo di credito estero diverso dalle azioni, esenti da tassazione alla fonte, corrisposti dalle aziende di credito e dalle società finanziarie di cui alle Leggi 12 febbraio 1986 n.21 e 25 febbraio 1986 n.24 e successive modifiche ed integrazioni è applicata, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 4%, modificabile con Decreto Reggenziale. La ritenuta è effettuata dalla banca o dalla società finanziaria che effettua i pagamenti sopra indicati all'effettivo beneficiario ovvero all'ente o soggetto a favore del quale è attribuito il pagamento. La ritenuta non si applica se il beneficiario è una banca costituita ai sensi della Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche ed integrazioni

, una banca o altro intermediario finanziario estero non esercente attività fiduciaria ovvero un organismo di investimento collettivo.

[12] Per la riscossione delle ritenute di cui ai commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 51 secondo comma.

[13] La ritenuta sugli interessi passivi ed altri proventi di cui ai commi 9, 10 e 11 corrisposti alle società ed enti assimilati - esclusi i soggetti di cui al penultimo comma dell'articolo 2 - si intende operata a titolo di acconto.

[14] Gli utili distribuiti dalle società di capitali non sono assoggettati a ritenuta alla fonte; l'imposta generale sul reddito fiscale d'esercizio pagata dalle predette società è liberatoria anche per i soggetti che percepiscono gli utili distribuiti."

Art. 40

(Tassa sugli istituti bancari e finanziari)

Ogni società costituitasi previo nulla osta all'esercizio dell'attività bancaria di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21 o dell'attività finanziaria di cui alla Legge 25 febbraio 1986 n.24 deve corrispondere, decorsi trentasei mesi dalla data del riconoscimento giuridico, una tassa annua di euro 10.000,00 per le finanziarie e di euro 75.000,00 per le banche.

La tassa deve essere versata all'Ufficio Registro ed Ipotecche entro il mese di febbraio di ogni anno ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine di trentasei mesi dalla data del riconoscimento giuridico.

La tassa sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, non deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, può essere portata in detrazione dell'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisce; l'eventuale eccedenza della tassa, oppure l'intera tassa nel caso in cui non sia dovuta la suddetta imposta, può essere portata in detrazione nei due periodi d'imposta successivi.

Art. 41

(Esenzioni d'imposta per donazioni a Stato ed Enti Pubblici)

I beni oggetto di donazioni in favore dello Stato o degli Enti Pubblici sono esenti dall'imposta sulle importazioni, previa autorizzazione al Segretario di Stato Finanze e Bilancio relativamente al bene oggetto di donazione.

Art. 42

(Passività deducibili)

A decorrere dal periodo d'imposta 2005 l'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, e successive modifiche è rettificato ed integrato come segue:

"o) le spese sostenute in territorio relative a consulenze diagnostiche non mutuabili prestate da soggetti abilitati, prodotti non mutuati definiti da apposito protocollo dell'Authority Sanitaria, in misura complessiva non superiore a Euro 1.500,00;

q) la somma di Euro 2.000,00 per l'affidamento preadottivo anche a seguito di adozione internazionale."

Art. 43

(Tassazione del nucleo familiare)

A decorrere dal periodo d'imposta 2005 l'opzione prevista dall'articolo 5 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modifiche ed integrazioni è preclusa nel caso in cui i redditi dei coniugi non separati al netto delle deduzioni per oneri e passività siano complessivamente superiori a Euro 60.000,00.

Riconosciuto il valore della famiglia e l'importanza che assume nel contesto economico sociale, nella fase di riforma fiscale sulla determinazione del reddito e modalità applicative dell'imposta dovrà essere considerato ai fini fiscali l'intero nucleo familiare con particolare attenzione ai nuclei familiari monoreddito, ai titolari di pensione sociale, riparametrando quindi detrazioni soggettive e percentuali dell'aliquota d'imposta, nonché prevedendo eventuali benefici fiscali.

Art.44

(Aliquote d'imposta)

E' dato mandato al Congresso di Stato di presentare entro il 30 aprile 2005 il progetto di riforma fiscale relativo ai redditi da lavoro dipendente ed autonomo, alla formazione della base imponibile e conseguentemente alla tabella delle aliquote d'imposta generale sui redditi.

Art. 45

(Soglia di esenzione rendita catastale per l'abitazione del dichiarante)

Ai fini fiscali dovrà considerarsi esente dall'imposta generale sul reddito la rendita catastale attribuita all'abitazione del dichiarante, se sede di effettiva dimora, fino alla soglia pari ad Euro 1.115,40.

Art. 46

(Procedura sommaria di forfetizzazione dei rimborsi sull'imposta all'importazione)

Le disposizioni contenute nel Titolo III del Decreto Reggenziale 11 novembre 2004 n.156, relative alla procedura di forfetizzazione dei rimborsi sull'imposta all'importazione, previste per i periodi 1999-2001 saranno estese nei medesimi termini ai periodi d'imposta 2002, 2003 e 2004 con apposito decreto reggenziale.

Art. 47

(Imposta sulle importazioni)

E' dato mandato al Congresso di Stato, alla luce degli studi e delle valutazioni effettuate in delega all'articolo 50 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, di avviare il confronto con le categorie economiche al fine di ipotizzare un percorso di adeguamento al sistema dell'imposta sul valore aggiunto in sostituzione dell'attuale imposta sulle importazioni.

Nell'ambito del processo di ristrutturazione dell'intero comparto commerciale, in raccordo con le disposizioni di cui all'articolo 59, è dato mandato al Congresso di Stato di avviare il confronto con le categorie economiche al fine di valutare le possibilità utili alla riduzione dell'imposizione indiretta ai fini dello sviluppo del sistema sammarinese.

Art. 48

(Mancato o tardivo versamento dei contributi all'ISS)

L'articolo 38 della Legge 22 dicembre 1955 n.42, già modificato dall'articolo 59 della Legge 20 dicembre 2002 n.112, è integralmente sostituito dal seguente:

"Nel caso di tardivo versamento rispetto alla scadenza prescritta, sulle somme dovute si applica l'interesse di mora nella misura del tasso legale maggiorato di due punti.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui i contributi dovevano essere versati, l'Istituto per la Sicurezza Sociale notifica, mediante lettera raccomandata, l'omesso versamento e l'intimazione a pagare entro 30 giorni dal giorno in cui si considera avvenuta la notifica. Se il versamento avviene entro tale termine, in aggiunta agli interessi di mora, si applica la penalità per omesso versamento in misura pari a un quarto delle somme dovute.

Trascorso inutilmente tale termine, si applica una penalità pari alle somme dovute e l'Istituto per la Sicurezza Sociale procede alla riscossione dei contributi, degli interessi di mora e delle penalità, mediante iscrizione nei ruoli secondo le modalità di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 con privilegio su tutti i beni del debitore.

Gli avvisi riguardanti debitori irreperibili sono pubblicati "ad valvas palatii" e tale pubblicazione equivale a notifica.

Gli interessi decorrono dal primo giorno successivo a quello in cui i contributi devono essere versati. Qualora la somma dovuta per penalità ed interessi di mora sia inferiore a 10,00 Euro il contribuente è esonerato dal pagamento.

Il debito per contributi non pagati e per i quali non sono state avviate le procedure di riscossione coattiva si prescrive con decorso di cinque anni dal giorno in cui dovevano essere versati.

Le presenti disposizioni, in quanto più favorevoli, si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del presente articolo."

Art. 49

(Finanziamento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti)

Fino all'approvazione della Legge di Riforma del Sistema previdenziale e pensionistico, l'intervento dello Stato per il finanziamento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di cui all'articolo 5 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, avverrà in sede di rendiconto, previa definizione delle modalità di intervento e dell'entità del contributo dello Stato, oltre al 10% e fino al 25%, previsto dal precitato articolo 5, da attuarsi in sede di confronto tecnico-politico con le OO.SS con l'esame altresì di tutte le norme che a vario titolo agiscono sulle modalità di calcolo della contribuzione da parte dello Stato al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Tale modalità troverà attuazione anche relativamente al Rendiconto del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per l'esercizio 2004.

Art. 50

(Riorganizzazione Uffici Amministrativi)

Si dà mandato al Congresso di Stato di individuare le funzioni ed i servizi pubblici ed istituzionali che lo Stato deve comunque garantire essendo primari e strategici.

Nell'ambito della completa Ristrutturazione degli Organici della Pubblica Amministrazione e degli Enti collegati, dovrà darsi seguito, oltre a quanto disposto al primo comma, all'accorpamento delle funzioni e competenze fra loro complementari di Uffici della Pubblica Amministrazione ed Enti del Settore Pubblico Allargato. Contestualmente potranno essere definiti quali servizi, o parte di essi, debbano essere mantenuti in gestione esclusiva dello Stato e/o degli Enti del Settore Pubblico Allargato, in attuazione al disposto dell'articolo 51 della Legge 18 dicembre 2003 n.165.

Art. 51

(Rimborsi spese di viaggio)

Dal 1° gennaio 2005 non sono più soggette a rimborso le spese di viaggio, sia per l'assistito sia per l'eventuale accompagnatore, connesse alle prestazioni fuori territorio previste agli articoli 4 e 5 del Decreto 26 marzo 1996 n.37.

Art. 52

(Prestazioni termali)

Con decreto reggenziale saranno determinati i criteri per l'ammissione alle prestazioni termali di cui al Decreto 26 marzo 1996 n. 37 agli articoli 5 e 6, per gli assistiti fra i 16 ed i 65 anni di età compiuti, su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Art. 53

(Quota capitaria)

A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono tenuti al pagamento della quota capitaria di cui alla Legge 13 aprile 1976 n.9, ai fini del diritto alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, i soggetti residenti che risultano percepire redditi prodotti unicamente all'estero.

L'entità della rivalutazione della quota, che non potrà comunque superare il 100% di quanto già previsto dalla Legge 13 aprile 1976 n.9 e successive modifiche ed integrazioni, cause di esclusione e modalità di applicazione, saranno definiti da successivo decreto reggenziale.

Apposita procedura informatica dovrà essere attivata fra l'Ufficio Tributario e la Direzione dell'Istituto Sicurezza Sociale per la gestione dei dati relativi ai soggetti compilanti la dichiarazione dei redditi secondo quanto previsto dal primo comma.

Art. 54

(Centrale Unica Acquisti)

Nell'ambito del processo di completa operatività della Centrale Unica Acquisti dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, alla Sezione Provveditorato della Direzione Generale della Finanza Pubblica è demandata la gestione completa degli approvvigionamenti necessari alla

normale operatività dell'Istituto Sicurezza Sociale, ad eccezione degli articoli elettromedicali e comunque specifici del settore sanitario e socio sanitario ivi compresa la gestione delle derrate alimentari, che rimangono in carico all'Istituto.

Con delibera del Congresso di Stato saranno individuati gli articoli caratteristici che restano in gestione all'Istituto per la Sicurezza Sociale, la riorganizzazione dei relativi Uffici del Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale ed il potenziamento della Sezione Provveditorato della Direzione Generale della Finanza Pubblica.

Art. 55

(Distacchi, Permessi e Trasferimenti)

Si dà mandato al Congresso di Stato di ridefinire la materia relativa ai distacchi, permessi e trasferimenti al fine di addivenire ad una razionale ed equa distribuzione dei costi del personale oggetto di distacco, permesso o trasferimento.

A tal fine la normativa dovrà individuare funzioni e tempi relativamente al personale oggetto di distacco, permesso o trasferimento, stabilendo altresì che non possa essere corrisposta, sotto qualsiasi forma, alcuna indennità se non effettivamente dovuta per la funzione svolta e non possa essere riconosciuta l'indennità eventualmente percepita per la funzione svolta nel posto di provenienza.

Art. 56

(Procedure concorsuali)

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Nelle procedure concorsuali il curatore del concorso ed il procuratore del concordato non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali.

Gli atti per le attività compiute dai liquidatori o curatori nelle liquidazioni d'ufficio e nelle procedure concorsuali per le quali è accertato il difetto di attivo sono esenti da imposte di bollo e registro ovvero dall'imposta sui provvedimenti emessi in materia societaria.

Le disposizioni di cui al superiore comma trovano applicazione anche per le procedure concorsuali e le liquidazioni d'ufficio pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto reggenziale verrà stabilita l'entità dell'onorario spettante al curatore o liquidatore nelle liquidazioni d'ufficio e nelle procedure concorsuali con difetto di attivo e le modalità di liquidazione dello stesso.

Art. 57

(Pegno irregolare)

Il pegno di denaro contante ovvero accreditato in rapporti bancari e il pegno di valori mobiliari quotati e non, costituito in favore di istituti di credito e di società finanziarie e fiduciarie sammarinesi, è pegno irregolare e assicura il medesimo privilegio di quello disciplinato dal n.1 dell'articolo 25 della Legge 16 marzo 1854 "Legge ipotecaria".

L'escussione del pegno summenzionato si attua, senza pregiudizio del privilegio di cui sopra, previa costituzione in mora del dante pegno e senza intervento della Autorità Giudiziaria, operando la compensazione, la quale può essere opposta in ogni caso alle procedure concorsuali, fatti salvi gli estremi della revocatoria.

Nei contratti relativi alla costituzione del pegno suddescritto le parti possono convenire la sostituibilità dell'oggetto del pegno senza l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo di legge sopra citato, senza che ciò comporti effetto novativo, anche ai fini dell'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17, e pregiudizio del diritto di prelazione, purché la sostituzione avvenga nei limiti dei valori originariamente dati in pegno.

Il contratto di pegno irregolare, redatto sotto forma di scrittura privata, acquisisce la data certa con l'autentica notarile delle firme dei contraenti ed è soggetto a registrazione esclusivamente in caso di produzione in giudizio.

Art. 58

(Stanziamiento straordinario iniziative Turismo e Commercio)

L'importo stanziato sui capitoli 1-7-3953 e 1-3-2407, di cui all'articolo 36 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165 è determinato, per il corrente esercizio finanziario, in complessivi € 200.000,00 suddiviso in due stanziamenti di uguale misura la cui gestione viene assegnata rispettivamente al Dipartimento Lavoro e Cooperazione, il Turismo, lo Sport e le Poste congiuntamente al Dipartimento per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio, le Telecomunicazioni e la Cooperazione Economica ed al Dipartimento Finanze e Bilancio, i Trasporti ed i Rapporti con l'A.A.S.F.N. e l'A.A.S.S. .

Sull'utilizzo dell'importo stanziato il Congresso di Stato dovrà relazionare al Consiglio Grande e Generale.

Art. 59

(Sviluppo del comparto commerciale turistico)

Al fine di qualificare l'offerta turistica sammarinese quale componente fondamentale dell'economia del Paese e di intervenire per un incisivo e concreto sviluppo del comparto commerciale e turistico, si dà mandato al Congresso di Stato di elaborare, entro il 31 maggio 2005, un progetto complessivo che, definite priorità, obiettivi e strategie turistico-commerciali, di medio e lungo periodo, permetta di sviluppare:

- a) una legge quadro sul turismo finalizzata a dettare le linee per una precisa definizione dell'offerta turistica "San Marino" attraverso la valorizzazione dei suoi elementi fondamentali e caratteristici: la sovranità, gli aspetti storico-culturali e il paesaggio, anche con i seguenti interventi:

- sviluppare ed inquadrare le attività e le professionalità del settore turistico e della Pubblica Amministrazione, anche attraverso specifiche iniziative di formazione in grado di favorire un migliore e più qualificato approccio con il turista/visitatore;
- programmazione, incentivazione, realizzazione ed ammodernamento di infrastrutture, strutture alberghiere, sportive, di servizio, per il tempo libero, funzionali agli obiettivi stabiliti;
- interventi di carattere urbanistico finalizzati alla riqualificazione del settore con la predisposizione di un nuovo arredo urbano, della normativa relativa alle esposizioni pubblicitarie, alla viabilità e ai parcheggi, alla valorizzazione e ad una più incisiva caratterizzazione delle specificità paesaggistiche del territorio anche in relazione ai territori circostanti;
- la identificazione di offerte commerciali di particolare capacità di attrazione collegate agli aspetti specifici del sistema "San Marino";
- potenziamento dell'immagine della Repubblica e promozione dell'offerta turistica in coerenza con gli obiettivi di medio e lungo termine prefissati.

b) Una riforma della legge sul commercio che persegua i seguenti obiettivi prioritari:

- la realizzazione di un sistema completo ed integrato tra le diverse modalità di offerta commerciale presenti sul territorio: commercio tradizionale, commercio turistico, grande distribuzione, alla luce delle accresciute esigenze di competitività;
- una modernizzazione dell'articolazione dei settori merceologici, al fine di consentire la massima flessibilità e versatilità per gli operatori in relazione alle dinamiche del mercato ed alle esigenze dei consumatori, prevedendo al contempo le necessarie regolamentazioni specifiche per i settori particolari;
- la definizione di più ampie opportunità di sviluppo delle attività esistenti e di migliori elementi di richiamo di nuove attività;
- un alleggerimento dei percorsi burocratici attraverso una nuova progettazione delle procedure e degli organismi coinvolti;
- l'identificazione di norme specifiche relative al commercio di servizio nei Centri Storici;
- la definizione di regole per una migliore e più ampia e flessibile fruizione delle attività commerciali da parte del consumatore.

c) Un Progetto Pluriennale di riqualificazione, di ristrutturazione e di rilancio delle attività turistico-commerciali del Centro Storico della capitale, anche a seguito delle indicazioni contenute nel Piano di Marketing per il Turismo e attraverso un attivo e responsabile coinvolgimento degli operatori e delle organizzazioni economiche interessate, che persegua i seguenti obiettivi:

- una più precisa definizione e caratterizzazione dell'offerta e delle modalità di vendita;
- una più efficace ed armonica distribuzione delle attività;
- una più moderna gestione dei flussi turistici interni;
- una più marcata evidenza degli elementi e delle presenze istituzionali;
- una migliore e più coerente disciplina delle esposizioni, anche in relazione alle potenzialità di coinvolgimento dell'artigianato artistico sammarinese;
- l'istituzione di concorsi e premi qualità tra gli operatori;

- il sostegno, anche attraverso incentivi, credito agevolato, esenzioni fiscali a tutte quelle iniziative di privati operatori che si inseriscano nella direzione indicata dal Progetto Pluriennale.

Art. 60

(Ambito di applicazione credito agevolato alle imprese)

A decorrere dal 1 gennaio 2005 l'articolo 3 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed integrazioni è integralmente sostituito dal seguente:

"Art.3

Ambito di Applicazione

Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge le imprese sammarinesi industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, e di servizio, esercitate in forma individuale, nelle forme e modalità indicate ai successivi titoli."

Rimangono invariate le disposizioni contenute nella Legge 24 novembre 1997 n.134 sui soggetti beneficiari delle agevolazioni previste a sostegno della Imprenditoria Giovanile e Femminile.

Con apposita legge dello Stato verrà istituito il credito agevolato per le imprese esercenti attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi internazionali: la legge determinerà gli ambiti di applicazione, i requisiti richiesti per accedere al beneficio e l'ammontare del finanziamento complessivo con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato.

Art. 61

(Imprenditoria giovanile e femminile)

E' dato mandato al Congresso di Stato, entro il 30 aprile 2005, di predisporre un progetto di legge integrativo alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Sostegno della nuova imprenditoria giovanile e femminile", al fine di ampliare i requisiti soggettivi indispensabili per accedere ai benefici previsti, le tipologie delle agevolazioni, nonché per aggiornare la composizione ed il funzionamento della Commissione per l'imprenditoria giovanile e femminile.

Le modifiche, in particolare, dovranno interessare i progetti finanziabili includendo fra gli stessi quelli rivolti alla rete commerciale e turistica, le modalità di valutazione, le differenti forme di finanziamento, per quei progetti che propongono innovazione e che possibilmente coinvolgono gli enti che svolgono la formazione in San Marino.

Art. 62

(Contenimento della spesa corrente)

Si dà mandato al Congresso di Stato di elaborare un piano pluriennale di contenimento della spesa corrente ai fini della redazione dei Bilanci Pluriennali per il triennio 2006-2008.

Per l'esercizio 2005 si stabilisce che il generale e complessivo centro di costo relativo a tutto il personale in attività nella Pubblica Amministrazione, ivi compreso il costo di eventuali incarichi e sostituzioni, non possa superare la soglia del 18,25% del totale generale della spesa corrente.

Art. 63

(Autonomia gestionale)

Nell'ambito del percorso di Riforme Istituzionali, con particolare riferimento alla ridefinizione dei poteri del Congresso di Stato e all'istituzione del Collegio di Controllo della Finanza Pubblica, si dà mandato al Congresso di Stato, di individuare i provvedimenti e le modalità necessarie affinché i dirigenti pubblici siano dotati di strumenti gestionali utili all'autonomia decisionale, prevedendone contestualmente i livelli di responsabilità conseguenti.

Art. 64

(Interventi a favore della formazione e dell'aggiornamento professionale)

Con apposito accordo fra Governo e Fondo Servizi Sociali saranno individuate le iniziative utili alla formazione del personale necessarie per l'aggiornamento delle competenze professionali relativamente alle mutate caratteristiche del mercato del lavoro. Tali iniziative saranno rivolte ai dipendenti sammarinesi e/o residenti del settore pubblico e privato.

L'accordo di cui al superiore comma, oltre a prospettare un piano pluriennale di intervento, potrà prevedere anche l'obiettivo del raddoppio, a carico del Fondo Servizi Sociali, delle risorse già stanziare nel Capitolo unico 1-1-1365 "Fondo per la formazione professionale e l'aggiornamento", nel Capitolo 2-7-7470 "Spese per formazione professionale convenzionato" e nel Capitolo 2-7-7480 "Spese per formazione professionale nelle aziende".

La realizzazione dei piani di formazione ed aggiornamento, a seguito dell'Accordo Governo e Fondo Servizi Sociali, sarà altresì concertata ai sensi dell'articolo 4 della Legge 24 novembre 1997 n.133 con l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell'Economia.

Art. 65

(Riforma del Catasto)

E' dato mandato al Congresso di Stato di concludere entro il 31 marzo 2005 la Riforma del Catasto nel perseguimento degli obiettivi legati ad una corretta ed omogenea classificazione catastale degli immobili nonché ad una equa e rappresentativa attribuzione della relativa rendita catastale.

Art. 66

(Cessione di fabbricati)

E' dato mandato al Congresso di Stato di regolare con decreto reggenziale, entro il 31 marzo 2005, le procedure utili per addivenire alla vendita, a prezzi di mercato, di fabbricati che non

rivestano alcun carattere di interesse pubblico e storico e che non siano strategici per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche.

Art. 67

(Interventi straordinari per la viabilità di confine)

Con apposita legge di spesa saranno previsti interventi straordinari sulla viabilità di confine della zona di Dogana in accordo con gli Enti Locali della vicina Repubblica Italiana.

La legge determinerà i tempi di attuazione, le modalità di intervento, gli oneri finanziari che comporteranno impegni pluriennali di spesa, le forme di finanziamento nonché l'autorizzazione al rilascio di apposite garanzie da parte dello Stato.

Art. 68

(Tutela del consumatore e politica dei prezzi)

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre, entro il 30 giugno 2005, un progetto di legge che recepisca i principi fondamentali previsti nella normativa dell'Unione Europea in materia di diritto dei consumi e dei consumatori. La Legge dovrà avere il carattere di una disciplina-quadro che definisca le funzioni, i concetti fondamentali e gli ambiti applicativi della materia. Inoltre al fine di tutelare il potere d'acquisto e per incentivare i consumi interni è dato mandato al Congresso di Stato di completare e aggiornare gli strumenti previsti nella legge del 31 ottobre 1994 n° 89 "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi aventi interesse pubblico o turistico" e di dare attuazione a quanto previsto nel Protocollo di intesa sulla politica del lavoro, dell'impresa e dei redditi sottoscritto in data 29 marzo 2001 per quanto riguarda la parte inerente alle problematiche di tutela del potere di acquisto.

Art. 69

(Osservatorio Prezzi)

E' istituito l'Osservatorio Prezzi costituito da una Commissione mista fra il Governo, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Consumatori e le Associazioni di Categoria al fine di individuare eventuali strumenti utili al contrasto del cosiddetto fenomeno "caro-vita".

L'Osservatorio Prezzi provvederà altresì ad individuare le strategie di comunicazione per prospettare al cittadino le modalità più semplici per conseguire le possibili economie d'acquisto.

L'Osservatorio potrà altresì rapportarsi nella sua attività, in veste consultiva, alla sezione Osservatorio Prezzi già prevista presso l'Ufficio Industria Commercio ed Artigianato ed alla sezione Statistica dell'Ufficio Programmazione Economica Elaborazione Dati e Statistica.

Art. 70

(Fondo di Garanzia dei Depositi)

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre, un progetto di legge che recepisca le garanzie proprie dei sistemi bancari e finanziari consolidati armonizzandone i principi fondamentali alla normativa dell'Unione Europea in materia di tutela del risparmiatore.

Con separato provvedimento legislativo, sarà istituito il Fondo di Garanzia dei Depositi, che prevederà una contribuzione diretta da parte degli Istituti Bancari di cui alla Legge 12 febbraio 1986 n.21. In ottemperanza all'art.4 della Legge 27 giugno 2003 n.86, tale Fondo verrà costituito e gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 71

(Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi)

E' istituito il Capitolo 1-3-2409 denominato "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" determinato, per il corrente esercizio finanziario, in Euro 1.000.000,00. Le risorse del fondo sono destinate, in via privilegiata, al sostegno delle famiglie monoreddito, a soggetti parzialmente autosufficienti e diversamente abili, privi di adeguato sostegno familiare, nonché per le situazioni di difficoltà nella fruizione del diritto all'abitazione. Al fine di analizzare in maniera complessiva la problematica legata al diritto dell'abitazione si dà mandato al Congresso di Stato, per l'anno 2005, di valutare la possibilità di sospendere la procedura definita dall'articolo 3 della Legge 21 febbraio 1995 n.27.

Beneficiari dell'intervento potranno altresì risultare anche le organizzazioni o le iniziative a carattere solidaristico e di volontariato sociale qualora gli interventi rispondano alle finalità di cui al primo comma.

Apposito decreto reggenziale individuerà le modalità applicative ed i criteri ai quali conformare gli interventi selettivi, su progetti ritenuti meritevoli di sostegno economico secondo quanto definito al primo comma ed in via più generale nell'ambito riconducibile alla politica dei redditi.

L'accesso al Fondo di cui al primo comma potrà avvenire solo previa verifica di tutti gli ammortizzatori sociali e fiscali in essere nel contesto legislativo ed amministrativo vigente e dietro successivo confronto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria.

Art. 72

(Congedi parentali)

Il quarto comma dell'articolo 5 della Legge 29 ottobre 2003 n. 137 è così modificato:

"Il genitore residente che svolge un'attività lavorativa, sia essa di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, o, in alternativa, il familiare residente che, in sostituzione del genitore, abitualmente si prende cura del portatore di grave handicap permanente, ha diritto di assentarsi dal lavoro fino a 3

giorni al mese, non cumulabili nell'arco dell'anno, o eccezionalmente l'equivalente in ore rapportate all'orario di lavoro settimanale, a titolo di permesso speciale retribuito.".

Art. 73

(Assegno di accompagnamento)

E' dato mandato al Congresso di Stato di effettuare, entro il 30 giugno 2005, una organica revisione dei criteri e requisiti sottostante l'erogazione dell'assegno di accompagnamento di cui alla Legge 13 novembre 1991 n. 138 al fine di realizzare una più equa e razionale distribuzione delle risorse.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'importo dello stesso, previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della Legge 2 febbraio 1994 n. 8, è stabilito in Euro 1.200,00, l'incremento per gli aventi diritto sarà erogato a seguito della revisione prevista al primo comma.

Art.74

(Assegni familiari)

Con decorrenza 1° gennaio 2005 l'entità degli assegni familiari in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 28 aprile 1999 n. 54 e di cui al primo comma dell'articolo 31 del Decreto 26 aprile 1976 n.15 viene così modificata:

1. Euro 66,00 per la prima persona a carico;
2. Euro 86,00 per la seconda persona a carico;
3. Euro 107,00 per la terza persona a carico;
4. Euro 127,00 per la quarta persona a carico;

Euro 153,00 per la quinta persona a carico e per ciascuna successiva persona a carico

Entro il 30 giugno 2005, in raccordo con le disposizioni di cui all'articolo 44, è dato mandato al Congresso di Stato, nell'ambito della revisione degli ammortizzatori sociali, di individuare gli strumenti utili al sostegno dei nuclei familiari con casi di temporanea disoccupazione.

Art. 75

(Assegno integrativo)

Con decorrenza 1° gennaio 2005 il reddito familiare annuo pro-capite di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della Legge 28 aprile 1999 n.54 è fissato in Euro 7.650,00.

Art.76

(Rimborso oneri personale educatore)

L'Istituto per la Sicurezza Sociale si farà carico degli oneri per il rimborso delle spese sostenute dalle famiglie dei minori disabili che frequentano Istituti scolastici fuori territorio e che, su indicazione dei Servizi sammarinesi di pertinenza, hanno necessità di personale educatore.

Art. 77

(Riforma pensionistica)

Si dà mandato al Congresso di Stato di avviare immediatamente il confronto e la relativa concertazione con le parti sociali per approntare entro il 31 marzo 2005 una legge quadro di riforma del sistema pensionistico, al fine di:

- adeguare i parametri relativi all'età pensionabile;
- verificare il periodo minimo contributivo;
- definire il metodo di calcolo;
- riequilibrare le gestioni pensionistiche anche attraverso la revisione delle aliquote contributive;
- prevedere la possibilità di introdurre un sistema complementare a capitalizzazione.

Art.78

(Organi di Controllo)

Nelle banche, regolate dalla Legge 12 febbraio 1986 n.21 e successive modifiche, e nelle società finanziarie e fiduciarie, regolate dalla Legge 25 febbraio 1986 n.24 è, in ogni caso, obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale e la nomina di una Società di revisione incaricata del controllo contabile sulla società.

Le emissioni di prestiti obbligazionari effettuati dalle finanziarie sammarinesi sono soggette alla imposta fissa di registro di € 1.000,00.

Art. 79

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 dicembre 2004/1704 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

(Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi)

